

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per l'attuazione dei programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 della Regione Molise adottato con DCA n. 119 del 30 dicembre 2021 in esecuzione dell'Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 - Rep. Atti n. 127/CSR.

TRA

La Regione MOLISE (di seguito denominata Regione) Codice fiscale e Partita I.V.A. 00169440708, nella persona del dott. Michele COLITTI, Direttore regionale del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare nonché Coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 nominato con DCA n. 92 del 17.12.2020 che interviene nel presente atto in forza di delega conferita dal Direttore Generale per la Salute p.t. dott.ssa Lolita GALLO con determinazione n. 74 del 18.05.2022, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in Campobasso alla Via Genova n. 11,

E

(di seguito denominato "Soggetto attuatore")

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti;
- ai sensi del comma 34 bis del medesimo art.1 della sopracitata Legge n. 662/1996, al fine di poter beneficiare delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale, le Regioni devono elaborare specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- sia il PSN che il Patto per la Salute 2019-2021 sono orientati a promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, attraverso l'individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell'assistenza;
- in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR) è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo patto per la Salute 2019-2021;
- in data 6 agosto 2020 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno raggiunto l'Intesa concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR);
- sulla base di specifico Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome sono annualmente individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e si provvede a definire l'utilizzo da parte delle

Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;

- con Decreto del Commissario ad acta 17-12-2020 n. 92 la Regione Molise ha provveduto al recepimento dell'Intesa Stato-Regioni concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 del 6 agosto 2020 - Rep. Atti n. 127/CSR stabilendo, tra l'altro:
 - di dare atto che il recepimento dell'Intesa del 6 agosto 2020 n. 127/CSR prevede la condivisione e l'impegno all'adozione, nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP), della visione, dei principi, delle priorità e della Struttura del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP);
 - di individuare il Dirigente del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale per la Salute della Regione Molise quale Coordinatore del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025 con il compito di assicurare il necessario raccordo operativo con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con l'Azienda sanitaria regionale e con gli altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni da coinvolgere nelle attività del piano regionale;
- con Decreto del Commissario ad acta 30-12-2021 n. 119 «Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020 Rep. Atti n. 127/CSR: adozione del Piano regionale della prevenzione 2020-2025 della Regione Molise» si è stabilito quanto segue:
 - di adottare, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Intesa 6 agosto 2020 Rep. Atti n. 127/CSR come sostituito dall'art. 2 dell'Intesa 5 maggio 2021 Rep. Atti n. 51/CSR, il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) della Regione Molise 2020-2025 che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
 - di demandare alla Direzione generale per la Salute della Regione Molise e all'Azienda sanitaria regionale ASReM ogni adempimento consequenziale;
 - di demandare al Coordinatore regionale di cui al DCA n. 92 del 17.12.2020 la individuazione delle partnership necessarie ovvero opportune secondo le indicazioni del PNP per l'implementazione e la piena realizzazione dei programmi predefiniti e liberi in cui è strutturato il PRP Molise 2020-2025;
 - di demandare alla Direzione generale per la Salute le attività di monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi predefiniti (PP) e liberi (PL) attraverso la verifica periodica del livello di raggiungimento dei valori attesi, al fine di agevolare il soddisfacimento dei criteri certificativi stabiliti dal PNP per gli anni 2022-2025;
- con atto del Direttore Generale per la salute della Regione Molise n. 74 del 18 maggio 2022 il dott. Michele Colitti, nella qualità sopra spiegata, è stato delegato alla sottoscrizione di Accordi con Stakeholders, necessari ovvero opportuni secondo le indicazioni del PNP per l'implementazione e la piena realizzazione dei programmi predefiniti e liberi in cui è strutturato il PRP Molise 2020-2025, dandone preventiva informazione alla Direzione Generale per la Salute;
- con atto del Direttore Generale per la salute della Regione Molise n. del è stato costituito il Gruppo per il monitoraggio degli esiti del PRP 2020-2025;
- il Soggetto attuatore come sopra generalizzato dichiara di ben conoscere i contenuti, le finalità e gli obiettivi declinati nel Piano regionale della Prevenzione della Regione Molise adottato con Decreto del Commissario ad acta 30-12-2021 n. 119;

- il Soggetto attuatore con nota prot. ha formalizzato una proposta operativa per il raggiungimento.....
- la Regione Molise dichiara conforme il contenuto della suddetta proposta operativa rispetto ai contenuti, alle finalità e agli obiettivi declinati nel Piano regionale della Prevenzione della Regione Molise adottato con Decreto del Commissario ad acta 30-12-2021 n. 119;
- la proposta operativa acquisita dalla regione Molise con prot. n. del costituisce "Allegato tecnico" - Allegato "A" del presente Accordo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse e Allegato)

Le premesse e l'allegato tecnico (Allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - (Oggetto)

Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra le parti finalizzata alla realizzazione delle attività come in dettaglio descritte nell' Allegato tecnico (Allegato A) e costituenti parte del Piano Regionale della Prevenzione della Regione Molise adottato con Decreto del Commissario ad acta 30-12-2021 n. 119.

Articolo 3 - (Verifiche)

Le parti si impegnano ad una piena, leale e reciproca collaborazione.

La Regione provvede al monitoraggio delle attività di cui al presente Accordo.

Il soggetto attuatore provvederà a fornire alla Regione in qualsiasi momento ogni informazione necessaria ovvero utile al monitoraggio sullo stato dell'arte.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad attenersi alle indicazioni della Regione concernenti la fase realizzativa delle azioni e degli interventi declinati nell'Allegato tecnico, destinandole le risorse umane e strumentali ritenute necessarie ad implementare eventuali interventi correttivi.

Articolo 4 - (Referenti)

Referenti per la Regione Molise sono il dott. Michele Colitti in qualità di Coordinatore Regionale del PRP 2020-2025 ed il dott. Ermanno Paolitto in qualità di responsabile dell'Ufficio regionale per il Piano regionale della Prevenzione.

Referente e Responsabile scientifico per il Soggetto attuatore é _____

Articolo 5 - (Durata e Proroga)

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente e resterà in vigore per il periodo di mesi 12.

L'Accordo si intende prorogato per ulteriori 12 mesi salvo disdetta formale da inoltrare entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza.

Le parti, al termine della eventuale prima proroga, possono concordare ulteriori proroghe, con semplice comunicazione PEC, per l'intero periodo di vigenza del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.

Articolo 6 - (Contributo e Rendicontazione)

Ai fini del presente accordo di collaborazione la Regione verserà al Soggetto attuatore la somma di euro _____ per ciascuno degli anni di vigenza del presente accordo, salvo il recesso esercitato ai sensi del successivo articolo 9.

I suddetti versamenti sono da intendersi quale mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per ciascuna annualità di riferimento, in conformità con il piano economico-finanziario relativo alle attività da realizzare, definito nell'allegato tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- A. una prima quota, pari al 60% del contributo annuale previsto, dopo la sottoscrizione con firma digitale del presente accordo;
- B. una seconda quota, pari al 40% del contributo previsto, a saldo delle attività di progetto; il saldo è subordinato alla presentazione della rendicontazione annuale da parte del Soggetto attuatore.

Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n. 633/72, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, ma rappresentando un mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per lo svolgimento di attività ricomprese nei compiti istituzionali di entrambe le parti.

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, il Soggetto attuatore entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività al 31 dicembre dell'anno precedente ed un rendiconto che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute.

Le rendicontazioni dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nell'Allegato tecnico.

Sono ammessi scostamenti nei limiti del 15% (quindici per cento) per ciascuna voce di spesa; scostamenti superiori dovranno essere adeguatamente motivati ed autorizzati dalla Regione.

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere custodita presso la sede amministrativa del Soggetto attuatore e resa disponibile qualora richiesta dalla Regione, per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo.

Articolo 7 - (Trattamento dati)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno del Soggetto attuatore che della Regione sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

I titolari del trattamento dei dati sono il Soggetto attuatore _____, con sede in _____ Via _____, e la Regione Molise, con sede in Campobasso alla Via Genova n. 11, nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore.

Articolo 8 - (Responsabilità)

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano,

ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ciascuna parte s'impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Articolo 9 - (Diritto di Recesso)

La Regione e il Soggetto attuatore hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di sopravvenute normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultato e la Regione si impegna a corrispondere al Soggetto attuatore l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Articolo 10 - (Tracciabilità finanziaria)

Al finanziamento in oggetto è attribuito dalla Regione Molise il codice unico di progetto (CUP) che verrà comunicato al Soggetto attuatore e dovrà essere riportato in ogni documento contabile ed inserito nei pagamenti che saranno effettuati verso soggetti terzi.

In riferimento alla legge n. 136/2010 tutta la documentazione amministrativa – contabile riguardante il presente accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Articolo 11 - (Comunicazioni)

Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere redatte in forma scritta e inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

- per la Regione Molise

indirizzo PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

- per il Soggetto attuatore

indirizzo PEC: _____

Articolo 12 - (Foro competente)

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo di collaborazione, che non si potesse definire in via amministrativa, sarà di competenza del Foro di Campobasso.

Articolo 13 - (Disposizioni finali)

Il presente accordo è composto da n. 6 pagine, n. 13 articoli, comprende come sua parte integrante e sostanziale l'allegato tecnico (Allegato A) ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte nel cui interesse viene richiesta la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione MOLISE
Dott. Michele COLITTI*

Per il Soggetto attuatore
Il Legale Rappresentante p.t. *

* firmato digitalmente

segue sub lettera A: Allegato tecnico